



Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10, 16, 19, 20, 31a, 32 capoverso 1^{bis}, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie (LFE),

Art. 2 lett. b e c

Abrogate

Art. 4 lett. d e q

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

- d. la zoppina;
- q. *abrogata*

Art. 6 lett. e ed 1^{ter}

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

- e. OSOAn: ordinanza del 25 maggio 2011³ concernente i sottoprodotti di origine animale;
- 1^{ter}. biosicurezza (protezione da pericoli biologici): insieme dei provvedimenti edili e organizzativi finalizzati a ridurre il rischio che un'epizoozia venga introdotta, si sviluppi o si diffonda in un'azienda detentrica di animali oppure che si propaghi a partire da un'azienda detentrica di animali;

¹ RS 916.401

² RS 916.40

³ RS 916.441.22

Art. 15d cpv. 1 lett. d n. 5

1 Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

- d. i seguenti dati relativi all'animale:
 - 5. nomi sportivi o d'uso dell'animale, se disponibili,

Art. 18a cpv. 3^{bis}

3^{bis} L'apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell'apiario.

Art. 19a cpv. 2 e 3

2 Prima di trasferire le api in un altro circondario d'ispezione, l'apicoltore è tenuto a notificarlo all'ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario.

3 Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato. Per nucleo di fecondazione si intende uno sciame artificiale e una regina vergine su telaini senza covata, solo con fogli cerei o porzioni di essi.

Art. 23 Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura

1 Almeno una volta l'anno, un veterinario con esperienza nell'ambito della salute degli animali acquatici deve provvedere al controllo della salute degli animali delle seguenti aziende di acquacoltura:

- a. aziende che importano pesci vivi dall'estero;
- b. aziende che consegnano pesci vivi, ad eccezione degli allevamenti di pesci da ripopolamento che consegnano pesci vivi nell'ambito del ripopolamento di corsi d'acqua;
- c. aziende con una produzione annua superiore a 500 kg.

2 Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

- a. la situazione sanitaria attuale nell'azienda;
- b. i problemi sanitari manifestatisi dall'ultimo controllo nonché i trattamenti e le verifiche effettuati per questo motivo;
- c. le indicazioni per le misure profilattiche e le terapie intervenute dall'ultimo controllo;
- d. il giornale dei trattamenti e la conservazione dei medicinali veterinari.

3 Per le aziende di acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza sanitaria.

4 La documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria. La documentazione va conservata per cinque anni.

Art. 51 cpv. 2^{bis}

2^{bis} L'autorizzazione vale solo per il Cantone che l'ha rilasciata.

Art. 59 cpv. 1

1 I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato; essi devono prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani e per garantire la biosicurezza all'interno della loro azienda detentrica di animali. Essi utilizzano i medicinali veterinari in modo oculato.

Sezione 3 (art. 104 e 105)

Abrogata

Art. 116 cpv. 2

2 Il periodo d'incubazione è di 15 giorni.

Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione in caso di focolaio della peste suina africana

1 In deroga all'articolo 90 capoverso 2, il veterinario cantonale può autorizzare il trasferimento di animali in un altro effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizootia.

2 Prima di abbandonare l'effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo chiaro.

Art. 118a Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio della peste suina classica

¹ Gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l'uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

² L'articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

³ In deroga all'articolo 92 capoverso 3, i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza. Prima di abbandonare l'effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo chiaro.

Art. 119 Revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza

I provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza possono essere revocati:

- a. al più presto 15 giorni dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di protezione; e

- b. dopo che l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di effettivi ha dato un risultato negativo.

Art. 126 lett. a

Abrogata

Art. 134 cpv. 1 lett. f

¹ In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

- f. la pastorizzazione del latte.

Art. 174e cpv. 1 lett. f e cpv. 2 e 2^{bis}

¹ In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini. Ordina inoltre:

- f. *concerne solo il testo francese.*

² *Concerne solo il testo francese.*

^{2bis} Al più tardi un anno dopo la revoca di tutti i sequestri, il veterinario cantonale ordina un'analisi sierologica dell'effettivo riguardo alla BVD.

Art. 180c cpv. 1

1 Negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente, sono considerati materiale a rischio specificato:

- a. il cervello nella scatola cranica;
- b. gli occhi; e
- c. il midollo spinale con la dura madre (*dura mater*).

Art. 218 rubrica e cpv. 2

Riconoscimento ufficiale

² *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 228

Sezione 5: Zoppina

Art. 228 Campo d'applicazione

1 Le prescrizioni della presente sezione e della successiva sezione 5a sono applicabili nella lotta contro la zoppina negli ovini.

2 Se la zoppina è constatata in altri ruminanti tenuti come animali domestici, il veterinario cantonale può ordinare che i provvedimenti di lotta contro la zoppina

negli ovini siano applicati a tali ruminanti se ciò è necessario per evitare che gli ovini si ammalino.

Art. 228a Diagnosi

1 È diagnosticata la zoppina se, con una procedura riconosciuta dall'USAV, in un'azienda detentrica di animali è accertata la presenza di ceppi virulenti dell'agente infettivo *Dichelobacter nodosus*.

2 L'USAV emana disposizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 228b Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da zoppina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrica di ovini in questione fino all'invalidazione del sospetto.

2 Il sospetto è considerato confutato se l'analisi ha fornito un risultato negativo.

Art. 228c Caso di epizootia

1 In caso di diagnosi di zoppina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrica di ovini infetta e il suo risanamento immediato.

2 Egli revoca il sequestro se al termine del risanamento l'esito dell'analisi è negativo.

Art. 228d Indennità

Le perdite di animali dovute alla zoppina non sono indennizzate.

Titolo prima dell'art. 229

Sezione 5a: Programma nazionale di lotta contro la zoppina

Art. 229 Oggetto, durata e scopo

1 Per debellare la zoppina, viene svolto un programma nazionale di lotta che prevede l'analisi di tutte le aziende detentriche di ovini mediante il prelievo di campioni.

2 Il programma dura al massimo cinque anni. Le analisi sono effettuate tra il 15 ottobre e il 15 aprile (periodo di analisi).

3 L'obiettivo del programma di lotta è di ridurre il numero delle aziende detentriche di ovini in cui viene constatata la zoppina al di sotto dell'1 per cento.

4 I Cantoni provvedono all'attuazione del programma di lotta entro i termini stabiliti.

5 L'USAV emana prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta.

Art. 229a Costi computabili e indennità

1 Per il programma di lotta sono computabili i costi per:

- a. le prestazioni relative al prelievo di campioni per l'analisi di base e la prima analisi di verifica;
 - b. l'esame dei campioni, prelevati in occasione dell'analisi di base e della prima analisi di verifica, da parte dei laboratori;
 - c. la riscossione della tassa a carico dei detentori di animali.
- 2 Ai fornitori delle prestazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, i Cantoni versano le seguenti indennità:
- a. un importo forfettario da 125 a 200 franchi per il prelievo dei campioni, a seconda della grandezza e dell'ubicazione dell'azienda detentrici di animali;
 - b. al massimo 40 franchi per l'analisi in laboratorio di un campione aggregato di un massimo di 10 animali.
- 3 I laboratori che effettuano delle analisi nel quadro del programma di lotta comunicano all'USAV e ai Cantoni, entro il 1° settembre per il successivo periodo di analisi, la loro tariffa per l'analisi di cui al capoverso 2 lettera b.

Art. 229b Tassa a carico dei detentori di ovini

- 1 I detentori di ovini sono soggetti a una tassa.
- 2 L'importo della tassa dipende dall'entità dell'indennità ai laboratori di cui all'articolo 229a capoverso 2 lettera b. Essa ammonta a un minimo di 20 e a un massimo di 30 franchi per campione aggregato di un massimo di 10 animali.
- 3 La tassa concreta è calcolata in funzione dell'effettivo di ovini dell'anno precedente al periodo di analisi. L'effettivo di ovini viene rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali; determinante è il numero di giorni/animali.
- 4 Il 1° ottobre l'USAV stabilisce la tassa per ciascun campione aggregato per il successivo periodo di analisi.
- 5 L'USAV affida a un terzo la riscossione della tassa.

Art. 229c Utilizzo delle tasse a carico dei detentori di ovini

- 1 Con le tasse dei detentori di ovini viene finanziata una parte dei costi delle analisi di laboratorio.
- 2 Il terzo incaricato versa la metà dell'indennità di cui all'articolo 229a capoverso 2 lettera b a un laboratorio non appena tale laboratorio ha inserito un risultato per la prima analisi o la prima analisi di verifica nel sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui nell'O-SISVet⁴.
- 3 Il laboratorio fattura l'altra metà dell'indennità ed eventuali costi non coperti al Cantone che ha commissionato l'analisi del campione.
- 4 Un'eventuale eccedenza delle tasse è versata ai Cantoni al termine del programma di lotta. Il rimborso è calcolato in base al numero di ovini di un Cantone al 1° gennaio dell'anno del rimborso.

⁴ RS 916.408

Art. 229d Prelievo dei campioni e analisi: requisiti e obblighi

- 1 I campioni per l'analisi delle aziende detentrici di ovini devono essere prelevati da veterinari o persone sotto la responsabilità di un veterinario.
- 2 Tutte le persone che effettuano il prelievo dei campioni devono frequentare un corso che trasmette conoscenze sulla lotta contro la zoppina e sul modo corretto di prelevare i campioni. Il corso è organizzato dall'USAV e dura mezza giornata.
- 3 I veterinari inseriscono i dati relativi ai campioni prelevati in ASAN.
- 4 I laboratori incaricati dell'analisi dei campioni inseriscono i risultati dell'analisi in ALIS entro una settimana dal ricevimento del campione.

Art. 229e Traffico di animali

- 1 Durante il periodo di analisi, gli ovini possono essere trasferiti in un'altra azienda dettrice di ovini se:
 - a. provengono da un'azienda dettrice di ovini per la quale l'ultimo controllo ufficiale ha fornito un risultato delle analisi negativo; oppure
 - b. nel periodo di analisi in corso, per l'azienda di provenienza e per l'azienda di destinazione non è ancora disponibile il risultato delle analisi.
- 2 Nell'intervallo tra i periodi di analisi, gli ovini possono partecipare a mercati di bestiame o essere tenuti al pascolo insieme a ovini di un'altra azienda dettrice di animali soltanto se provengono da un'azienda dettrice di ovini per la quale l'ultimo controllo ufficiale ha fornito un risultato delle analisi negativo. Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe a determinate condizioni.

Art. 229f Vaccinazione contro la zoppina

- 1 Possono essere vaccinati contro la zoppina soltanto gli ovini che provengono da un'azienda dettrice di ovini per la quale l'ultimo controllo ufficiale durante il periodo di analisi in corso ha fornito un risultato delle analisi negativo.
- 2 La vaccinazione è vietata nei quattro mesi precedenti a un periodo di analisi.

Art. 229g Provvedimenti del veterinario cantonale in caso di risultato delle analisi positivo o di malattia manifesta

- 1 Se il risultato delle analisi è positivo, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti in caso di epizootia di cui all'articolo 228c capoverso 1. La revoca dei provvedimenti in caso di epizootia è retta dall'articolo 228c capoverso 2.
- 2 Se in un'azienda dettrice di ovini uno o più animali sono manifestamente affetti da zoppina, il veterinario cantonale può, d'intesa con il detentore degli animali, rinunciare a un prelievo di campioni e alle relative analisi e ordinare direttamente i provvedimenti di cui all'articolo 228c capoverso 1.
- 3 Nei casi di cui al capoverso 1 o 2, il veterinario cantonale può, a condizioni atte a minimizzare i rischi, autorizzare il trasferimento di animali:

- a. da un'azienda detentrica di ovini sotto sequestro a un'altra azienda detentrica di ovini;
- b. da un'azienda detentrica di ovini non posta sotto sequestro a un'azienda detentrica di ovini sotto sequestro.

Art. 229h Ulteriori provvedimenti del veterinario cantonale

Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento. Per il risanamento può ordinare la macellazione di animali.

Art. 229i Valutazione

1 L'USAV provvede alla valutazione continua del programma di lotta, in particolare in relazione all'obiettivo di cui all'articolo 229 capoverso 2.

2 Previa consultazione dei Cantoni, decide l'ulteriore procedura da seguire.

Art. 238 cpv. 3 lett. a

3 In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

- a. l'animale sospetto sia isolato;

Art. 238a cpv. 1 lett. a e a^{bis}, cpv. 1^{bis} e cpv. 2 frase introduttiva e lett. b

1 In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali contaminata. Ordina inoltre che:

- a. gli animali infetti siano isolati, uccisi ed eliminati;
- a^{bis}. i giovani animali da latte degli animali di cui al capoverso a devono essere macellati al più tardi entro un'età di 12 mesi;

1^{bis} Per gli animali di cui al capoverso 1 lettera a^{bis}, il veterinario cantonale ordina un divieto di trasferimento fino alla loro macellazione.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro di cui al capoverso 1 dopo che:

- b. sono stati uccisi ed eliminati gli animali infetti e le stalle sono state pulite e disinfettate.

Art. 257 Sorveglianza

1 Per le aziende detentriche di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono sottoporre l'effettivo avicolo ad analisi per la ricerca di infezioni da *Salmonella*:

- a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l'azienda detentrica di pollame comprende più di 250 posti;

- b. galline ovaiole: se l'azienda detentrica di pollame comprende piú di 1000 posti;
- c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrica di pollame è superiore a 333 m²;
- d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrica di pollame è superiore a 200 m²;

2 Seguendo le istruzioni del servizio veterinario cantonale, l'avicoltore preleva campioni di:

- a. animali da allevamento:
 - 1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,
 - 2. all'età di quattro-cinque settimane,
 - 3. all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
 - 4. ogni tre settimane durante il periodo di deposizione;
- b. galline ovaiole:
 - 1. all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
 - 2. ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, per la prima volta nella 24^ª settimana di vita;
- c. animali da ingrasso: a partire da tre settimane prima della macellazione.

3 L'avicoltore deve prelevare campioni di tutti gli effettivi della sua azienda detentrica di animali.

4 Per gli animali da allevamento invece del prelievo di campioni di cui al capoverso 2 lettera a possono essere prelevati e analizzati campioni nell'incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati alla vendita all'interno del Paese. L'analisi deve avvenire almeno ogni tre settimane.

5 Per gli animali da ingrasso, in deroga al capoverso 2 lettera c è sufficiente un prelievo di campioni una volta l'anno di tutti gli effettivi detenuti in quel momento, purché durante un anno tutti gli effettivi siano risultati negativi al test delle salmonelle.

6 Il servizio veterinario cantonale preleva campioni di:

- a. animali da allevamento: due volte l'anno di ogni effettivo di un'azienda detentrica di pollame durante la fase produttiva;
- b. galline ovaiole: una volta l'anno di un effettivo di un'azienda detentrica di pollame durante la fase produttiva;
- c. animali da ingrasso: una volta l'anno di un effettivo almeno nel 10 per cento delle aziende detentriche di pollame di cui al capoverso 1 lettere c e d.

7 Il prelievo di campioni di cui al capoverso 6 lettera c può essere effettuato a partire da tre settimane prima della macellazione.

Art. 258 cpv. 1^{bis}

Abrogato

Art. 259 cpv. 1 lett. a e b

¹ Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se:

- a. in un campione prelevato nell'ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di *Salmonella* di cui all'articolo 255 capoverso 3;
- b. l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo; oppure

Art. 274d cpv. 1 lett. e e cpv. 4

1 In caso di diagnosi di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, il veterinario cantonale ordina che:

- e. nell'azienda infetta venga creata una colonia sentinella, regolarmente controllata dall'ispettore degli apicoltori.

4 In deroga al capoverso 1 lettere a, d ed e, l'USAV può ordinare di rinunciare alla distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi infestati, al trattamento del suolo e alla creazione di una colonia sentinella se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 282 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura infetta. Ordina inoltre:

- a. che tutti i pesci dell'azienda siano uccisi o macellati senza indugio;
- b. che, se la situazione dell'azienda lo consente, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto;
- c. l'eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OSOAn⁵;
- d. lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione degli impianti di detenzione nonché la pulizia e la disinfezione degli utensili.

2 Se non sussiste il pericolo di una propagazione dell'epizoozia diagnosticata, in deroga al capoverso 1 è possibile rinunciare ai seguenti provvedimenti:

- a. l'uccisione o la macellazione dei pesci detenuti in un impianto non infetto;
- b. lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione di impianti di detenzione che:

⁵ RS 916.441.22

1. non sono infetti,
2. dispongono di un sistema di approvvigionamento idrico indipendente, e
3. sono divisi dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell'epizoozia.

3 Il veterinario cantonale ordina una zona di protezione e una zona di sorveglianza. Ne stabilisce l'estensione in funzione del rischio di diffusione dell'epizoozia diagnosticata. La zona di protezione comprende almeno la superficie dell'azienda di acquacoltura.

4 Per la zona di protezione e la zona di sorveglianza, il veterinario cantonale ordina:

- a. l'analisi:
 1. delle aziende in cui sono detenuti pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA,
 2. delle acque in cui vivono pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA;
- b. il controllo mensile delle aziende per cui l'analisi di cui alla lettera a ha dato un risultato negativo.

5 Nella zona di sorveglianza, le analisi di cui al capoverso 4 lettera a devono essere effettuate soltanto a campione.

6 I pesci ricettivi alla VHS, alla IHN o alla ISA non possono lasciare la zona di protezione e la zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può consentire eccezioni per gli animali clinicamente sani provenienti da un'azienda non infetta oppure da un impianto di detenzione di un'azienda infetta diviso dagli impianti di detenzione infetti in misura sufficiente da impedire la propagazione dell'epizoozia.

7 L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento dei provvedimenti in caso di epizoozia.

8 In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA nei pesci che vivono allo stato libero, il veterinario cantonale d'intesa con l'autorità cantonale preposta alla pesca ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione della malattia.

Art. 282a Reintroduzione di animali e revoca dei provvedimenti di sequestro

1 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento, per sei settimane è vietata la reintroduzione di animali nell'azienda infetta o negli impianti di detenzione infetti di un'azienda.

2 In deroga al capoverso 1, il veterinario cantonale può autorizzare la reintroduzione di animali in un'azienda prima del termine di sei settimane se, a causa delle proprietà degli impianti di detenzione, per l'eliminazione sicura dei virus è sufficiente un periodo più breve.

3 Quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali occorre effettuare una nuova analisi dell'azienda o dell'impianto di detenzione in questione.

4 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento, il veterinario cantonale trasforma la zona di protezione in una zona di sorveglianza.

5 Se l'analisi dell'azienda infetta di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all'articolo 282 capoverso 4 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.

Sezione 3 (art. 285-287)

Abrogata

Art. 295 cpv. 1

¹ Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi di sanità animale secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia e della pesca devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.

Art. 295a Collaborazione di imprese per il trasporto di viaggiatori, gestori di aeroporti e porti, agenzie di viaggio e fornitori di servizi

¹ In caso di comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa in Svizzera o all'estero, le imprese per il trasporto di viaggiatori, i gestori di aeroporti e porti, le agenzie di viaggio e i fornitori di servizi devono, conformemente alle disposizioni dell'USAV, informare la loro clientela sulle limitazioni e i divieti correlati alla comparsa dell'epizoozia.

² Le informazioni vengono fornite in particolare mediante manifesti od opuscoli distribuiti ai viaggiatori.

Art. 297 cpv. 2 lett. g

² L'USAV è inoltre competente per:

- g. ordinare alle autorità competenti di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti opportuni in base allo stato della scienza a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizoozie siano introdotte in Svizzera dall'estero.

Art. 312 cpv. 2 lett. e

² Un laboratorio è riconosciuto se:

- e. è collegato ad ALIS.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato

(n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁶

Art. 4 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 4b *Dati da ASAN*

La banca dati può accedere ai seguenti dati del sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014⁷ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico:

- a. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali: stato sanitario riguardo alla BVD degli animali e delle aziende detentrici nonché i cambiamenti dello stato sanitario;
- b. per aziende detentrici di animali della specie ovina: stato sanitario riguardo alla zoppina di un'azienda detentrici di animali.

Art. 12 cpv. 1 lett. c^{quater} e d^{bis} nonché cpv. 3

¹ Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

c^{quater}: per animali della specie ovina: lo stato sanitario riguardo alla zoppina;

d^{bis}: per aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato sanitario riguardo alla zoppina di un'azienda detentrici di animali;

³ Il numero BDTA dell'azienda detentrici di animali funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera d e d^{bis}. Il numero d'identificazione dell'animale o il numero del microchip dell'animale funge da codice per la consultazione degli altri dati di cui al capoverso 1. L'utente si procura autonomamente tali codici.

Art. 16 cpv. 1 lett. c n. 4

¹ I detentori di animali, inclusi i macelli, possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati:

- c. i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda detentrici di animali:
 4. per animali della specie ovina: Lo stato sanitario riguardo alla zoppina.

Allegato 1 n. 5

5. Dati relativi ai volatili da cortile

Per i volatili da cortile devono essere notificati i seguenti dati:

⁶ RS 916.404.1

⁷ RS 916.408

- a. il numero BDTA dell'azienda detentrica di animali;
- b. numero BDTA dell'azienda di provenienza in Svizzera;
- c. il tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da allevamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso);
- d. il numero degli animali stabulati;
- e. la data della stabulazione;
- f. l'età in settimane di vita al momento della stabulazione;
- g. la data della notifica;
- h. indicazioni facoltative sul pollaio.

2. Ordinanza del 6 giugno 2014⁸ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico

Art. 19 frase introduttiva e lett. e

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, le seguenti persone e i seguenti servizi hanno accesso online ai dati sulle analisi e ai dati standard:

- e. i terzi incaricati per adempiere i compiti conformemente al loro incarico.